

COMUNICATO PER GLI ENTI DI RICERCA

NOTA SULLA MANOVRA CORRETTIVA LUGLIO 2010

*Alcuni colleghi degli Enti Pubblici di Ricerca ci chiedono quali siano le effettive conseguenze sul personale degli Enti derivanti dalla **Manovra Correttiva** in materia di finanza pubblica varata dal Governo ed entrata in vigore lo scorso luglio 2010. Questa breve nota sindacale, al netto delle più recenti novità di questi giorni, vuole sinteticamente illustrarlo.*

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010, n. 176, è stata pubblicato il testo del Decreto –Legge 31 maggio 2010, n. 78 coordinato con la Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, intitolato: “**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**”.

Nelle intenzioni governative questo provvedimento avrebbe dovuto tendere ad aggiustare i conti pubblici in vista del superamento della crisi internazionale. In linea di massima l'intervento dovrebbe provocare degli effetti finanziari strutturali per una somma complessiva pari a 24,0 miliardi di euro, in quanto lo scopo preciso della manovra sarebbe quello di ricondurre il rapporto tra indebitamento e PIL nel 2012 al di sotto del 3% come previsto nel Trattato di Maastricht.

Tra i tagli previsto per la spesa pubblica tuttavia quelli riservati al pubblico impiego si può dire **che non abbiano precedenti** e che, soprattutto, in nessun caso nella storia del dopoguerra del nostro paese un provvedimento di tal fatta per la PA sia mai stato accettato dalle maggiori forze politiche e sindacali **con una tale accondiscendenza od imbarazzante silenzio**.

In sintesi si cercherà di dare una rapida panoramica del provvedimento proprio per sottolinearne la **gravità sottaciuta** ed il fortissimo impatto economico che nel triennio 2011-2013 questo provvedimento avrà sulla PA e sugli Enti di ricerca in particolare.

Art. 9

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

-comma 1

In questo comma, si indica che per il triennio 2011-2013, il trattamento economico complessivo, ivi compreso il trattamento accessorio di ogni dipendente pubblico, non potrà superare quello percepito globalmente nel 2010.

La parte accessoria dunque non potrà variare o meglio essere aumentata in quel triennio.

Vi sono alcune eccezioni di cui la norma tiene conto:

il comma esclude infatti tutto ciò che possa provenire da eventi transitori e che possa influenzare in positivo o negativo la retribuzione.

Non si deve tener conto dunque di variazioni derivanti da eventuali arretrati spettanti, di emolumenti provenienti da funzioni conseguite nell'anno o di altre variazioni derivanti da istituti quali maternità, malattia, missioni all'estero od effettiva presenza in servizio. Il comma è collegato poi anche al comma 17 della stessa legge che riguarda l'annullamento delle procedure contrattuali e negoziali nello stesso triennio, fatta salva la sola indennità di vacanza contrattuale che sarà l'unico aumento ad essere erogato nel triennio.

Il comma 1 è anche collegato al comma 21 che per il personale contrattualizzato (come quello del comparto ricerca) dispone che le progressioni di carriera, comunque denominate, ed i passaggi tra le aree che vengano **disposte nel periodo 2011-2013, avranno il loro effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici.**

COSA VUOL DIRE IN PRATICA?

Nel triennio 2011-2013 la retribuzione del dipendente pubblico, al netto della sola indennità di vacanza contrattuale (meno di trenta euro medie mensili) resta congelata a quella del 2010, senza neanche la possibilità del recupero di quanto non percepito ed invece spettante. Al netto infatti solo di variazioni che possono verificarsi in senso negativo o positivo di natura strettamente temporanea, viene fatta una fotografia di quanto percepito nel corso dell'anno concluso e questo sarà il trattamento economico per tre anni!

Anche se verranno successivamente stilati dei contratti questi non copriranno economicamente questi tre anni.

Allo stesso modo chi conseguirà, come i ricercatori ed tecnologi, un passaggio di fascia stipendiale (peraltro obbligatorio) o vincerà una qualsiasi selezione per una progressione di carriera, per i soliti tre anni non percepirà alcun compenso, neanche in modo retroattivo, ma i benefici economici partiranno solo dal 2014.

2

*Una impostazione questa che i avvicina pericolosamente alla incostituzionalità!
A livello nazionale poi i contratti probabilmente non si faranno proprio o si attueranno
dei palliativi.*

In queste disposizioni sembra assurdo che sia compresa anche la ricerca, che avrebbe dovuto invece essere considerata, in vista del 2020, la punta di diamante della strategia nazionale per il rilancio dell'economia a livello europeo: tutto ciò si commenta da solo.

COSA E' ACCADUTO NEGLI ENTI DI RICERCA A FINE 2010?

Dal momento che il citato comma 21 dell'art. 9 riportava la frase: "eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013" per i provvedimenti di progressione di carriera e di passaggio di area per il personale contrattualizzato, si è dato per scontato che per *disporre* la norma intendesse dire:

predisporre un provvedimento da parte dell'amministrazione. Nella quasi totalità degli Enti di pubblici ricerca è partita, più o meno in tempo utile, la corsa **all'emissione di bandi per progressione di carriera di ogni tipologia**, ma soprattutto rivolti a personale tecnico ed amministrativo, tipologia di personale che conta moltissimo sull'aumento annuale del loro trattamento accessorio, che, peraltro in media è davvero consistente. In tale rincorsa si sono a volte utilizzate anche risorse che avrebbero dovuto far parte del trattamento accessorio 2010, abbassando in tal modo per tutto il personale quanto si sarebbe poi percepito nel triennio successivo.

Due osservazioni nascono spontanee osservando il *tour de force* operato al riguardo da alcune amministrazioni a fine 2010:

La prima: non è assolutamente detto che quanto ora **predisposto** dalla amministrazione porti sicuramente ad un beneficio economico per i settori interessati da questi passaggi: nulla vieta infatti di interpretare il termine **disposto** nel senso invece di conclusione del procedimento nel 2010, anziché di predisposizione entro il 2010.

In altri termini uno scorrimento di graduatorie di selezioni già espletate o un passaggio di fascia disposti nel 2010 non incontrano alcun problema nei confronti della norma, dato che si tratta di un definito atto amministrativo. Diversa cosa è invece se si tratta di una prova selettiva o di un concorso del quale non siano state espletate le prove previste entro il 2010. Dal momento che non si sono individuati infatti i vincitori e che l'amministrazione non ha già disposto alcun provvedimento definitivo in merito a ciò, nulla vieta che anche queste progressioni, se pur predisposte nel 2010, non ricadano nel comma 1 dell'art.9 ed abbiano dunque solo un valore giuridico e non economico.

La seconda: vista l'urgenza di predisporre progressioni di carriera nella maggior parte degli Enti, se pure con qualche eccezione, si è data nella maggior parte dei casi la precedenza a quelle del personale tecnico-amministrativo. Ciò dimostra con evidenza come per ricercatori e tecnologi abbia sempre meno senso comune continuare ad affidare la propria tutela ad organizzazioni sindacali che abbiano la pretesa di occuparsi di tutto il personale della ricerca. Se pure infatti a volte sussiste una sorta di onestà intellettuale in alcune organizzazioni, questa viene immancabilmente superata dalla contingente logica dei numeri!

Appare chiaro dunque come, viste anche le sempre più frequenti modifiche legislative inerenti il rapporto di lavoro, sarebbe necessaria una **decisa inversione di tendenza da parte del personale ricercatore e tecnologo**. Questo dovrebbe infatti rivolgersi in grande numero verso il sindacalismo autonomo per formare aggregati di categoria, riuscendo solo in tal modo a cambiare, attraverso il peso dei numeri, l'attuale spesso drammatica situazione del personale altamente qualificato della ricerca, compreso anche quello sotto-inquadrato.

-comma 4

In questo comma si prevede che i rinnovi contrattuali eventualmente riferiti al biennio 2008-2009 ed i relativi miglioramenti economici non potranno portare ad aumenti retributivi superiori al 3,2%, laddove i contratti non siano stati ancora sottoscritti o siano stati già sottoscritti con un aumento maggiore di quanto previsto. Per la ricerca in questa situazione si trova attualmente il personale della Dirigenza Amministrativa degli Enti.

-comma 17 e comma 21

Di questi due commi si è già diffusamente parlato in merito al comma 1, in pratica, riassumendo, ci si può attendere una situazione del tipo:

- non si avranno contratti nazionali per il triennio 2011-2013 o si avranno dei palliativi ed economicamente sarà corrisposta la sola indennità di vacanza contrattuale.
- Non c'è retroattività e cioè per i prossimi contratto dal 2014 in poi non verrà compensata la perdita di aumento retributivo del triennio precedente.
- Per il personale non contrattualizzato, come professori o ricercatori universitari, non si procederà per il triennio in esame agli scatti di anzianità di stipendio.

- Per il personale contrattualizzato come per quello degli enti pubblici di ricerca qualsiasi selezione o progressione non sarà coperta economicamente, neanche in modo retroattivo e qualsiasi prova o valutazione sarà disposta non potrà avere valore economico per il dipendente. Laddove poi si predisponesse uno scorrimento di graduatoria di concorso già espletato anche in questo caso dal 2011 non si avrà copertura economica per questo, a meno che non sia stato predisposto prima del 2011.

-comma 28

Per tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti di ricerca, dal 2011 è consentito avvalersi di personale a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa solo nella misura del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per i medesimi tipi di contratto. Questo comma ha già fornito i suoi nefasti influssi alla fine del 2010, quando molti contratti a termine non sono stati rinnovati. In particolare per gli Enti di ricerca a ciò si è andato a sommare la ben nota e precedente disposizione relativa al fatto che il periodo da svolgere con qualsiasi tipo di contratto flessibile presso una struttura non può essere superiore a tre anni, creando di fatto una vera e propria **decimazione** tra il personale precario altamente qualificato e formato.

In questo comma, quale eccezione proprio per la ricerca, viene lasciata esplicitamente in vigore quanto contenuto nell'art. 1, comma 188 della Legge Finanziaria 2006. Viene infatti fatta salva dal limite del 50% la stipula di eventuali contratti per co.co.co. a far carico su progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici, che tuttavia **non** siano a carico dei fondi di finanziamento degli Enti.

Si sta dunque creando una sorta di precariato **vagante** tra una struttura di ricerca e l'altra con prevalenza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, cosa che allontana di fatto ogni possibilità di una futura stabilità e maturità professionale per molti giovani meritevoli e che li induce spesso, in ultima analisi, a lasciare la ricerca per territori più sicuri.

Si è dunque sempre più lontani da quella ricerca dell'eccellenza e da quel sistema di formazione e reclutamento del giovane ricercatore e tecnologo pubblico attraverso il merito che viene invece raccomandata anche dalla Carta Europea dei Ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione degli stessi.

CONCLUSIONI

Si auspica in conclusione che davvero queste drastiche misure aiutino a contenere la spesa pubblica, tuttavia occorre esprimere una serie di considerazioni alquanto severe:

- molte disposizioni contenute nel provvedimento sono viziate da un ragionevole dubbio di **incostituzionalità**. Essendo infatti il nostro paese una Repubblica parlamentare fondata sul lavoro è un punto cardine che ad ogni attività prestata corrisponda un giusto corrispettivo economico e dunque che ad ogni livello, fascia o incarico debba obbligatoriamente corrispondere un emolumento economico consono. A questo dettato fondamentale non sono ammesse deroghe: **neanche per tre soli anni!**
Sembra quantomeno originale che ciò sia sfuggito, ma oggi tutto sembra possibile.
- Per quanto riguarda la ricerca queste disposizioni contribuiscono a collocare la ricerca italiana a fanalino di coda della ricerca europea dato che i nostri ricercatori saranno sempre più lontani nel prossimo triennio nella loro attività da quei principi che hanno ispirato la ormai ben nota Carta Europea di ricercatori e di cui molto correttamente oggi si dibatte anche in vista degli obiettivi che vengono prefissati nella UE2020 per l'Italia.

NOTA TECNICA DELLA SEGRETERIA DI COORDINAMENTO SAUR-CER/CONFEDIR